

COMUNE DI VILLABATE

Provincia di Palermo

Regolamento Comunale per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, in favore di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, nell'ambito delle attività operanti nel settore dello sport e di gestione del tempo libero.

INDICE

- Articolo 1 – Albo delle Associazioni.
- 2 – Definizione, campo di intervento e destinatari.
- 3 - Finalità.
- 4 – Entità del contributo.
- 5 – Occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 6 - Presentazione delle domande.
- 7 - Elementi della domanda.
- 8 - Modalità erogazione contributo per attività di tipo occasionale o singoli progetti.
- 9 - Trofei, coppe e medaglie.
- 10 - Presentazione rendiconto.
- 11 - Revoca del contributo.
- 12 - Controlli.
- 13 - Rigetto domande.
- 14 - Modalità erogazione contributo per attività di tipo continuative svolte dall'ente nel corso dell'anno.
- 15 - Istruttoria pratiche.
- 16 - Limiti.
- 17 - Concessione gratuita del palco mobile.
- 18 - Assolvimento obblighi di legge.
- 19 - Vincolo del bilancio di previsione.
- 20 - Disposizioni transitorie

REGOLAMENTO

Articolo 1

Definizione, campo d'intervento e destinatari

1. Ai sensi dell'art. 78 del proprio statuto il Comune di Villabate promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati, associazioni onlus, nonché forme associative, religiose e qualsiasi altra forma associativa costituite spontaneamente tra cittadini ai fini partecipativi che ne facciano richiesta, connesse comunque con gli interessi generali della collettività, successivamente indicati con il termine "Enti", finalizzate ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo economico, sociale e civile della comunità, con la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici facoltativi indirizzati ad attività operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività di gestione del tempo libero svolta dagli "Enti" nel corso dell'anno per attività di tipo **occasionale** o in via **continuativa** a favore della cittadinanza o particolari categorie di cittadini.

Attività di tipo occasionale.

2. Per attività di tipo occasionale s'intendono iniziative, manifestazioni, gare, dimostrazioni, e quant'altro possa essere assimilabile, sia per le attività sportive che per i beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, che per le attività di pubblico spettacolo. Per singolo progetto s'intende un'iniziativa di particolare complessità che, sempre nel campo della promozione sportiva e del tempo libero, viene proposta alla cittadinanza o delle particolari categorie di utenti atte a migliorare conoscenze, competenze e d'aggregazione sociale.

Le proposte di concessione di patrocinio sono deliberate dalla giunta, previa valutazione degli scopi che gli "Enti" perseguono e sulla scorta dei seguenti criteri:

- Obiettivi e finalità pubblica o di interesse pubblico;
- Esposizione del progetto e dell'iniziativa.
- Livello di partecipazione previsto;
- Soggetti a cui è indirizzato il progetto o l'iniziativa;
- Preventivo di spesa e di entrate (presenza o meno di introiti derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, da sponsorizzazioni e/o contributi di enti pubblici o privati e da quote d'iscrizione in casi di attuazione di corsi o iniziative formative).

Attività continuative svolte dall'"Ente" nel corso dell'anno.

3. Per attività continuative s'intendono tutte quelle operazioni occorrenti e necessarie per promuovere l'attività sportiva e ricreativa nell'arco di una intera stagione sportiva attraverso l'avviamento, l'allenamento e l'espletamento di gare e campionati in base ai rispettivi programmi federali. Il Contributo da erogare verrà approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 comma 2 dà la possibilità alle Associazioni di cui sopra di chiedere patrocini e contributi per l'attuazione di progetti propri, presentati all'interno dell'ente stesso per:

Art. 3

Entità del contributo

Per gli interventi di cui all'art.1 comma 3 il limite massimo ammissibile del contributo sarà di €. Per gli interventi di cui all'art.1 comma 2 e 3 si potrà procedere all'anticipo del 50% del contributo.

Art. 4

Occupazione spazi ed aree pubbliche

La concessione di un contributo e/o di un patrocinio non comporta l'automatica autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche e privati resi accessibili alla cittadinanza per l'occasione (spazi verdi e locali) per ottenere la quale si dovrà presentare separata istanza secondo quanto stabilito dallo statuto comunale.

Art. 5

Albo delle associazioni

1. E istituito l'albo delle associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali operanti nel territorio del Comune di Villabate. L'albo è diviso in settori articolati secondo il criterio più aderente alle finalità prevalenti delle associazioni. Possono chiedere l'iscrizione all'albo, nel settore corrispondente ad una o più delle finalità enunciate nel proprio statuto, le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:
 - Eleggibilità delle cariche;
 - Volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti;
 - Assenza di fini di lucro;
 - Pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci;
 - Perseguimento di finalità correlate a quelle del Comune;
2. Per ottenere l'iscrizione, gli "Enti" (associazioni), devono presentare apposita istanza, correlata da copia autentica ovvero dichiarata conforme all'originale sotto la propria responsabilità del legale rappresentante di:
 - atto costitutivo e dello statuto;
 - del registro dei soci;
 - del libro dei verbali delle riunioni dell'anno solare precedente;
 - calendario delle attività programmate per l'anno in corso.

Nonché della documentazione comprovante l'attività svolta nel biennio solare, precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti, di cui all'art. 1 comma 2, le istanze di contributo dovranno essere presentate di norma entro 60 giorni dalla data d'inizio dell'attività proposta.
2. Le istanze relative alla concessione di contributo annuale di cui all'art. 1 comma 3, devono pervenire ogni anno all'ufficio Sport entro e non oltre il 31 ottobre, che provvederà all'istruttoria. A tal fine i soggetti interessati saranno informati attraverso un avviso pubblico.
3. I rappresentanti legali degli "Enti" (che dovranno allegare copia dell'ultimo verbale dell'assemblea dei soci da cui si evince che il presidente è autorizzato a rappresentare l'Ente), che richiedono contributi ed altre erogazioni previsti dal presente regolamento, dovranno obbligatoriamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, se l'Ente rappresentato benefici dell'uso di locali di proprietà del Comune o di altra convenzione.

Art. 7

Elementi della domanda

- a. Le domande firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, o del singolo cittadino con la quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la seguente documentazione:
 - a. denominazione completa dell'Ente, con indicazione del codice fiscale e le complete modalità di pagamento con il numero del conto corrente postale o bancario sul quale accreditare le somme o con indicazione delle complete generalità di chi è autorizzato a quietanzare il mandato; generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione di essere a ciò autorizzato;

- b. Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento, la durata, la località.
- c. Eventuale materiale informatico.
- d. Bozze di eventuali volantini o manifesti o qual si voglia forma pubblicitaria da usare per l'evento.
- e. Atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto da cui risulti che l'Ente non persegue scopi di lucro.
- f. Numero persone fisiche coinvolte all'evento.
- g. Preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, analiticamente suddiviso per voci, nonché gli introiti di ogni tipo, compresi e/o le sponsorizzazioni di enti Pubblici e Privati.
- a. Relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività da svolgere nella successiva stagione sportiva;
- b. Atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto da cui risulti che l'Ente non persegue scopi di lucro.
- c. Eventuale materiale informatico.
- d. Bilancio preventivo per l'attività da svolgere nel corso della stagione.
- e. Denominazione completa dell'Ente, con indicazione del codice fiscale e le complete modalità di pagamento con il numero del conto corrente postale o bancario sul quale accreditare le somme o con indicazione delle complete generalità di chi è autorizzato a quietanzare il mandato; generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione di essere a ciò autorizzato;
- f. Copia dell'ultimo verbale dell'assemblea dei soci da cui si evince che il presidente è autorizzato a rappresentare l'ente.
- g. Dichiarazione del legale rappresentante sulle attività svolte nel biennio precedente.
- h. Dichiarazione del legale rappresentante concernente, che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari e che non ha procedimenti penali pendenti;

Art. 8

Modalità erogazione contributo per attività di tipo occasionale o singoli progetti.

1. La concessione del contributo di cui art. 1 comma 2, viene fatta a condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga interamente in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. La concessione di un contributo o patrocinio non comporta l'automatica autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche per ottenere la quale si dovrà presentare separata istanza secondo quanto stabilito da apposito regolamento comunale. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.
2. L'ente beneficiario del vantaggio economico è altresì tenuto ad apporre la dicitura "Comune di Villabate" nell'eventuale materiale pubblicitario con la quale si vuole pubblicizzare l'evento.
3. E' fatto divieto dell'uso dello stemma araldico comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e comunque previa autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 9

Trofei, coppe e medaglie

1. Per le iniziative di cui all'art. 1 comma 2 è possibile richiedere all'ufficio sport contemporaneamente alla richiesta di contributo, la fornitura di coppe, medaglie, targhe e trofei. Valutata la quantità del materiale richiesto, sarà fornito all'ente richiedente il materiale per le premiazioni almeno 10 giorni prima della manifestazione.

Art. 10

Presentazione rendiconto

A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'art. 1 comma 2, l'Ente, qualora avesse ricevuto un anticipo, per ottenere il saldo del contributo, o per il contributo in solido deve presentare entro il termine massimo di 60 giorni dalla conclusione della manifestazione la seguente documentazione:

- Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa con eventuale materiale documentario (rassegna stampa, foto, materiale multimediale e così via);
- Rendiconto della gestione, indicante chiaramente costi e ricavi, firmato dal legale rappresentante dell'ente;
- Copie delle fatture quietanziate, a dimostrazione della spesa sostenuta (non verranno considerate spese quelle non debitamente documentate);
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, comprovante che le fatture sono state presentate in copia e non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici e privati;
- L'indicazione degli eventuali contributi e/o sponsorizzazioni ricevute da enti pubblici o privati.

Art. 11

Revoca del contributo

1. Si procederà alla revoca della concessione del contributo nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma oggetto della deliberazione.
2. La mancata presentazione del rendiconto entro e non oltre i termini fissati di cui all'art. 9 comporterà la revoca e la riscossione forzata dell'eventuale anticipo e l'Ente inadempiente non potrà più richiedere l'anticipo su future concessioni di contributi.

Art. 12

Controlli

1. Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione Comunale che si riserverà di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.
2. L'Amministrazione Comunale verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente disciplina; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste procede alla sospensione ed alla revoca, nonché al recupero forzato delle somme già erogate, o parte del contributo nella quantità di cui all'art. 10.

Art. 13

Rigetto domande

Non saranno accettate le istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 14

Modalità erogazione contributo per attività di tipo continuative svolte dall'ente nel corso dell'anno.

Per quanto attiene il finanziamento della attività di cui all'art 1 comma 3, i criteri di erogazione tenuto conto dell'importo massimo di € 30.000,00 saranno calcolati su scala percentuale per obiettivi raggiunti secondo i criteri riportati nello specchio sottostante:

- a. Rilevanza campionato.

	Calcio	Calcio a 5	pallavolo
	3^ categoria		
10% contributo	2^ categoria	D	D
	1^ categoria		
	Promozione	C2	C

20%			
30 %	Eccellenza	C1	C

- b. Numero dei corsi per l'avviamento allo sport, ad attività culturali e qualsiasi altra forma di coinvolgimento di giovani promosse dalle associazioni, erogati dall'Ente a beneficio della popolazione scolastica, delle scuole elementari, concordati con l'assessore alla pubblica istruzione "classi V elementare" del I° e II° Circolo Scolastico di Villabate, attività motoria e sportiva con cadenza settimanale da almeno h1,50 a lezione con manifestazione finale e rilascio certificato di frequenza nominale per ottenere **il 10% del contributo.**
- c. Numero degli atleti tesserati, nelle rispettive federazioni di appartenenza, residenti nel comune di Villabate.
- 30% del contributo con più di 51;
 - 20 % del contributo da 21 a 50;
 - 10% del contributo da 0 a 20 .
- d. Numero dei campionati a cui partecipa con documentazione rilasciata dalle rispettive federazioni per l'avvenuta classificazione finale.
- 10% del contributo da 1 a 4 campionati
 - 20% del contributo da 5 a 7 campionati
 - 30% del contributo da 7 a 10 campionati

Art. 15

Istruttoria pratiche

1. L'ufficio competente del Comune cura l'istruttoria preliminare delle pratiche, verificando la documentazione presentata, vagliando la rispondenza delle attività o iniziative oggetto della richiesta di contributo alle finalità generali delineate dall'amministrazione Comunale.
2. Non sono prese in considerazione domande incomplete.
3. Il sindaco o gli assessori competenti formulano la proposta di delibera di assegnazione dei contributi, formulate entro ogni trimestre, saranno sottoposte al parere consultivo delle commissioni consiliari competenti; successivamente verranno deliberate dalla giunta comunale, fatte salve le inderogabili competenze dei dirigenti e degli altri organi comunali, come previsti dalla legge.

Art. 16

Limiti

1. L'inattività degli "Enti" per un periodo pari o superiore a 180 giorni solari causerà l'inammissibilità della richiesta di contributi a qualsiasi titolo.
2. La concessione dei benefici di cui all'art. 1 comma 1 e 2 non è prevista per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.
3. Non sono ammessi al contributo le iniziative i cui costi siano già coperti nella misura almeno del 50% da altri enti istituzionali.

La misura del contributo non supererà il 50 % del costo totale della manifestazione.

Art.17

Concessione gratuita del palco mobile

1. In particolari situazioni, di volta in volta stabilite, l'amministrazione comunale ha la facoltà di concedere gratuitamente il palco.
2. rientrano fra le situazioni summenzionate le richieste avanzate dalle scuole del territorio e delle associazioni e/o enti che, in collaborazione e con il patrocinio dell'Amministrazione, organizzano eventi nel territorio comunale.
3. la concessione gratuita del palco può inoltre prevedere per l'Amministrazione gli oneri relativi al trasporto, montaggio e smontaggio dello stesso.

4. la concessione gratuita non prevede il versamento anticipato del deposito cauzionale, fermo restando che l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere a chi ne abbia fatto uso il risarcimento per eventuali danni arrecati al palco mobile. Il mancato pagamento del risarcimento comporta per il richiedente l'esclusione dell'uso del palco in futuro.
5. Qualora l'amministrazione comunale provveda direttamente al montaggio, potrà rilasciare al richiedente il certificato di corretto montaggio della struttura.

Art. 18

Assolvimento obblighi di legge

In nessun caso, il Comune assume responsabilità alcuna circa lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione; resta infatti a carico del soggetto organizzatore l'assolvimento di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente (assolvimento pratiche Siae, richiesta autorizzazioni per svolgimento di pubblici spettacoli, manifestazione, gare o altro).

Art.19

Vincolo del bilancio di previsione

Per ogni esercizio finanziario qualsiasi contributo non può essere erogato anteriormente all'approvazione del bilancio finanziario.

Art. 20

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti atti normativi in vigore.